

## Autentica della testimonianza

Nell'ottica di riduzione della durata del processo, al fine di non costringere i cittadini ad andare in tribunale anche per testimonianze semplici e rendere più ordinato lo svolgimento delle udienze, è stata introdotta, con gli artt. 46 e 52 della legge 69 del 18 giugno 2009 la testimonianza scritta (art. 257 bis c.p.c. e 103 bis disposizioni attuazione c.p.c.).

In caso di accordo tra le parti il giudice, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può autorizzare l'acquisizione della prova testimoniale scritta.

Il testimone fornirà, per iscritto, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato su un modulo apposito, conforme al modello approvato con D.M. 17 febbraio 2010, il quale contiene anche le istruzioni per la sua compilazione, apponendo la propria firma, **che dovrà essere autenticata da un segretario comunale** o da un cancelliere di un ufficio giudiziario. La sottoscrizione deve essere apposta al termine di ogni risposta, di seguito e senza lasciare spazi vuoti.